

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

(Provincia di Treviso)

Prot.n. 584

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEL PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER IL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PROMOSSO DAL SIG. LINO SPONCHIADO CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.

-----TRA-----


- La Dott.ssa Alessandra Capaccioli, in qualità di Dirigente del Comune di Mogliano Veneto, la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune stesso (c.f. 00565860269) che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata per brevità "Comune";

-----E-----

- l'Avv. Nicola Bardino, del Foro di Venezia, nato a (c.f.: ..... e P.Iva: 02668820273), con studio in Mestre (VE) Via Rosa n. 29, che nel prosieguo dell'atto sarà chiamato per brevità "professionista".

PREMESSO CHE il sig. Lino Sponchiado, dipendente comunale, ha promosso un ricorso dinanzi al Tribunale di Treviso Sezione Lavoro chiedendo che venga accertato e dichiarato di aver svolto senza soluzione di continuità mansioni di carattere dirigenziale dal 15.01.2008 al 21.10.2009 e che allo stesso siano stati corrisposti salari inferiori a quanto previsto nella contrattazione collettiva di settore;

IL SEGRETARIO GENERALE  
Comune di Mogliano Veneto



PREMESSO CHE il sig. Sponchiado chiede al Giudice di condannare il Comune di Mogliano Veneto a corrispondergli la somma di Euro 63.635,16 con gli interessi legali e la svalutazione monetaria;-----

RICHIAMATA la D.G.C. n. 239 del 08.11.2012 e la determinazione del Dirigente Settore Staff del Segretario Generale n. 872 del 21.12.2012 di approvazione del presente atto. -----

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, ----

-----SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE-----

Art. 1 – OGGETTO -----

Il Comune di Mogliano Veneto, come sopra rappresentato, affida all'avv. Nicola Bardino il patrocinio legale nel contenzioso di cui in premessa -----

Art. 2 – DURATA -----


L'incarico è conferito fino alla definizione della controversia dinanzi al Tribunale di Treviso Sezione Lavoro, salvo quanto disposto dal successivo art. 7 del presente atto-----

Art. 3 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA -----

1. Il professionista si obbliga a: -----

a) prestare assistenza giuridica in ordine alle questioni dedotte in giudizio, producendo al Comune che ne faccia richiesta delucidazioni scritte, pareri legali sull'opportunità di instaurare e/o proseguire la lite, di concludere transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti, comportamenti e provvedimenti che, in conseguenza dei giudizi, il Comune dovrà adottare a tutela dei propri interessi e diritti, compresa la redazione di atti di transazione; -----

IL SEGRETARIO GENERALE  
Capocella Dotti ssa Alessandria



*Handwritten signature in blue ink.*

b) informare per iscritto (anche via e-mail) il Servizio Legale dell'Ente su tutte le iniziative ed attività intraprese inerenti e conseguenti il presente incarico, aggiornarlo sul calendario ed esito di ciascuna udienza e, periodicamente, sullo stato dei procedimenti, comunicando altresì il numero d'iscrizione a ruolo delle cause o altri diversi estremi che ne consentano, ove previsto, la consultazione diretta sul sito web dell'autorità giudiziaria competente; -----

c) trasmettere al Servizio Legale copia di tutti gli atti (citazione, ricorso, memorie, comparse ecc.) redatti nell'interesse del Comune e di tutti quelli di controparte; -----

d) trasmettere tempestivamente al Servizio Legale i provvedimenti giurisdizionali che concludono il giudizio; -----

e) prospettare la miglior soluzione tecnica da adottarsi in conseguenza dell'esito dei giudizi. -----

2. Il professionista s'impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo, nel pieno rispetto della legge, del codice deontologico e della fiducia accordata. Egli non può delegare terzi all'espletamento del mandato senza il previo consenso scritto del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. -----

3. A garanzia del corretto adempimento del mandato il professionista comunica la polizza assicurativa professionale n. n. 310260147 stipulata con la Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A. - Agenzia di Mestre in data 07.03.2011 di cui produce copia al Comune -----

4. Il professionista dichiara di essere in regola con le norme in materia di contri-

IL SEGRETARIO GENERALE  
Capaccioni Daniela SSA Alessandria



buti previdenziali, assistenziali ed assicurativi. A tal fine comunica che la propria posizione previdenziale presso la Cassa Nazionale Forense è identificata con il N. 0057191604. Nel caso il professionista abbia alle dipendenze lavoratori subordinati deve comunicare il numero matricola delle singole posizioni accese presso gli Istituti Previdenziali al fine dell'acquisizione del certificato di regolarità contributiva (cd. DURC). -----

5. Il professionista s'impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Mogliano Veneto per tutta la durata del presente mandato. -----


6. Il professionista non deve avere alcun interesse, rapporto d'affari o di incarico fiduciario, né di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte. Egli non deve, altresì, trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalla legge e dall'ordinamento professionale, pena la revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 6 del presente disciplinare. -----

Art. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE -----

1. Il Comune deve provvedere al pagamento delle parcelle del professionista entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento al protocollo generale delle relative fatture, previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva di cui al precedente art. 3, comma 4 del presente disciplinare o della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 comma 1, lettera p) del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000,. -----

2. Il Comune deve collaborare con il professionista al fine della miglior difesa dell'Ente per il tramite del Servizio Legale, referente principale. -----

IL SEGRETARIO GENERALE  
Coppola Alessandra



Art. 5 – SPESE LEGALI -----

1. In deroga all'art. 2234 del Codice Civile, il Comune non anticipa al professionista alcun fondo spesa o acconto, bensì potrà erogare compensi frazionati a fronte di attività effettivamente svolte e previa fattura. -----

2. Il corrispettivo per la prestazione di cui al presente contratto ammonta a Euro 2.177,03 onnicomprensivi. Tale somma è quindi comprensiva degli oneri fiscali e di tutte le spese.-----

3. In unica soluzione al termine del giudizio oppure a conclusione di una determinata fase del processo, il professionista verrà liquidato, previa presentazione di fattura che il professionista emetterà con differimento dell'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto ex art. 6, quinto comma del D.P.R. 633/1972. --

4. Il professionista si impegna a consegnare al giudice il preventivo presentato al Comune per l'assistenza legale da prestare per la causa di cui trattasi al fine della liquidazione delle spese giudiziali.-----

Art. 6 - REVOCA E RINUNCIA AL MANDATO -----

1. Il Comune può revocare il mandato alle liti, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente art. 3, commi 5 e 6, nei seguenti casi: -----

- manifesta negligenza, errori e ritardi ingiustificati; -----

- comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente disciplinare, della legge, del codice deontologico e dell'ordinamento professionale; -----

- venir meno del rapporto fiduciario sotteso al presente incarico. -----

2. La revoca è disposta dal Dirigente che si occupa degli affidamenti degli incarichi di assistenza legale agli avvocati e viene comunicata al professionista con

IL SEGRETARIO GENERALE  
Capaccio di I. sq. Alessandria





tezza ed al fine esclusivo dell'adempimento del presente contratto. -----


2. Con il presente atto, l'avv. Nicola Bardino viene nominato "incaricato" del trattamento dei dati personali. -----

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI -----

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 2230 e seguenti del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni speciali in materia. -----

PERFEZIONATO IN DATA 10 GEN. 2013 -----

PER IL COMUNE – Dott.ssa Alessandra Capaccioli



L'Avv. Nicola Bardino



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., il professionista dichiara espressamente di aver letto e di accettare specificatamente le clausole di cui all'art. 3 (obblighi del professionista), 5 (spese legali), 6 (revoca e rinuncia al mandato)-----

L'Avv. Nicola Bardino

